



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 08/10/2024 ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di previdenza ed assistenza di I grado iscritta al
N. 12877/2022 R.G. promossa da:

rapp. e dif. dagli avv.ti ETTORE SBARRA e PAOLA REGINA;

RICORRENTE

contro

I.N.P.S., rapp. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;

RESISTENTE

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso del 28/02/2022, la ricorrente in epigrafe indicata - premesso di aver lavorato alle dipendenze del sig. dal 30 giugno 1981 sino al 26 novembre 2007; di aver chiesto, alla cessazione del rapporto di lavoro, il riconoscimento delle differenze retributive, dei contributi previdenziali omessi nonché il pagamento del TFR; e, pertanto, di aver agito in giudizio, iscritto al n. R.G. 18108/2009, nei confronti del rimasto contumace; che, in ragione dell'intervenuto decesso dell'anzidetta parte resistente/contumace, il giudizio veniva riassunto nei confronti degli eredi del defunto dott. che anche gli anzidetti resistenti rimanevano contumaci; che il predetto giudizio si concludeva con la seguente pronuncia n. 1708/2017, pubblicata il 23.3.2017, "l'accoglimento della domanda per quanto di ragione con la conseguente condanna per i convenuti in solido tra loro a corrispondere alla ricorrente il complessivo importo di euro 108.584,50 di cui 88.584 50



a titoli differenze retributive e di 13^a mensilità ed euro 20.000 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto oltre interessi legali rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del credito dovuto fino al definitivo soddisfo, condannando i convenuti in solido tra loro alla refusione delle spese processuali"; che la notifica dell'anzidetta sentenza risultava inevasa; di aver provveduto in data 18.03.2018 alla notifica del precetto nei confronti degli eredi; di aver appreso solo nei mesi successivi dell'avvenuta rinuncia all'eredità da parte degli eredi; di aver depositato ricorso per la nomina di curatore dell'eredità giacente al fine di ottenere il pagamento del TFR; che in data 4.11.2020 veniva stilato il primo verbale di inventario dell'eredità giacente, seguito dal verbale del 15.02.2021, dai quali risultava l'assoluta mancanza sia di attività che di passività, con conseguente impossibilità di apertura della procedura di liquidazione ex art. 499 c.c.; di aver presentato, in data 21.07.2021, domanda al Fondo di Garanzia INPS per il pagamento del TFR; che in data 22.2.2022, l'INPS rigettava la domanda con la seguente motivazione, "Non sussiste un valido accertamento giudiziale dei crediti di lavoro vantati atteso che il titolo esecutivo risulta essere emesso e notificato nei confronti degli eredi rinunciatori del titolare della ditta ex datrice di lavoro"; che anche il ricorso al Comitato provinciale veniva rigettato - agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad accedere al Fondo di Garanzia ex art. 2 comma 5 L.297/82, teso ad ottenere il Trattamento di fine Rapporto maturato per i 26 anni e 5 mesi di rapporto di lavoro alle dipendenze del Dott. e precisamente dal 30.6.1981 al 26.11.2007, così come accertato e stabilito con Sent. n. 1707/ 2017, R.G. 18108/2009 dal GdL dott.ssa Maria Giovanna Deceglie. 2) Conseguentemente, quindi condannare l'INPS, al pagamento del TFR stabilito in sentenza pari a € 20.000,00 oltre interessi e rivalutazione decorrenti dalla data di maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo. 3) condannare l'INPS al pagamento di spese ed onorari di giudizio", con distrazione.

Si costituiva parte resistente domandando il rigetto delle avverse pretese.

Con provvedimento del 11.06.2024, la scrivente disponeva l'acquisizione al



presente procedimento degli atti del giudizio recante R.G. 18108/2009, depositato il 18 settembre 2009 presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Bari.

All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.

Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.

Ai fini della decisione del caso in esame, giova premettere che ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 297/82, è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.

Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.

Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.

Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.



Sentenza n. 3601/2024 pubbl. il 08/10/2024
RG n. 12877/2022

4-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia.

Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, semprechè, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.

Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta ((...)) ((mediante accredito sul conto corrente del beneficiario)). Il fondo ((, previa esibizione della contabile di pagamento,)) è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ((e degli eventuali condebitori solidali)) ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate.

Ciò premesso, nel caso de quo L'INPS sostiene che la summenzionata pronuncia n. 1708/2017, quale titolo esecutivo, sia stato richiesto tardivamente dalla parte ricorrente nonché reso e notificato nei confronti di "un soggetto giuridico inesistente, trattasi dei pretesi chiamati all'eredità del _____ che non hanno mai acquistato la qualità di eredi per aver rinunciato all'eredità in data 23.12.2013" (si v. pag. 4 memoria difensiva).

Al riguardo, come ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., n. 17445/2019), si osserva che la questione di diritto, sottesa al ricorso principale e a quello incidentale, è stabilire se, in caso di morte di una parte, per la



Sentenza n. 3601/2024 pubbl. il 08/10/2024

prosecuzione del processo nei confronti degli eredi della parte deceduta, sia sufficiente che l'atto di riassunzione sia notificato ai chiamati all'eredità ovvero sia necessario che l'atto sia notificato a coloro che l'eredità hanno in concreto accettato (espressamente o per comportamenti concludenti), assumendo per l'appunto la qualifica di erede.

In altri termini, si tratta di stabilire se la legittimatio ad causam si trasmetta dal de cuius al chiamato all'eredità per effetto della semplice apertura della successione ovvero richieda anche l'acquisto della qualità di erede; e se quindi chi agisce in giudizio sia gravato dal solo onere di notificare l'atto al chiamato all'eredità ovvero sia tenuto ad accertare e provare che quest'ultimo, nel termine decennale di legge, abbia in concreto acquisito la qualità di erede (e comunque alla stessa non abbia rinunciato).

[...] Appare opportuno, in primo luogo, esaminare l'art. 303 comma 2 c.p.c., detta disposizione prevede che, in caso di morte di una parte, il ricorso in riassunzione può essere notificato entro un anno dal decesso agli eredi personalmente ovvero agli eredi collettivamente ed impersonalmente. Trattasi di una disposizione processuale che, consentendo una notifica impersonale e collettiva a prescindere dalla prova dell'acquisizione della qualità di erede, è di indubbio favore per colui che deve riassumere il processo nei confronti degli eredi della parte deceduta, sul presupposto della mancata definizione delle dinamiche successorie entro l'anno dal decesso (per il periodo successivo, invece, gli eredi devono essere chiamati in giudizio personalmente sulla base del diverso presupposto dell'avvenuta definizione della fase successoria).

Orbene - se è vero che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. sent. n. 27274 del 14/11/2008, n. 13751 del 12/6/2006 e n. 8391 del 24/8/1998), nell' ipotesi di morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa legittimatio ad causam si trasmette (non al semplice chiamato all'eredità, bensì) all'erede, non essendo la semplice delazione (conseguente alla successione) presupposto sufficiente per l'acquisto di tale qualità, nemmeno nell' ipotesi in cui il destinatario della riassunzione del procedimento rivesta la qualifica di erede necessario del "de cuius", occorrendone, pur sempre, la materiale accettazione, anche tacita (artt. 476 e 485, secondo comma, cod. civ.) - è altresì vero che questa Corte ha già avuto modo di precisare: - con sentenza n. 13571 del 1276/2006, che la legittimatio ad causam si trasmette

RG n. 12877/2022



Sentenza n. 3601/2024 pubbl. il 08/10/2024

al semplice chiamato all'eredità nel caso di cui all'art. 460 c.c. (cioè nel caso in cui il chiamato all'eredità abbia esercitato azioni possessorie o abbia compiuto atti conservativi dei beni ereditari e non si sia provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità), la cui ratio è quella di evitare che, nel periodo intercorrente tra la delazione dell'eredità e l'accettazione del chiamato, i terzi possano impossessarsi e disporre indebitamente dei beni ereditari; nonché nel caso di cui all'art. 486 c.p.c. (cioè nel caso in cui il chiamato all'eredità, durante la pendenza del termine di 3 mesi stabilito dall'art. 485 c.p.c., abbia esercitato uno dei poteri indicati nell'art. 460 c.c. ovvero sia stato in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità), la cui ratio riposa nell'esigenza di garantire che, pendente il suddetto termine, il chiamato possa compiere determinati atti a tutela dell'eredità, senza che tale comportamento assuma il significato di accettazione della stessa; - con sentenze n 21227 del 19/6/2014 e 7517 del 31/3/2011, che il ricorso per riassunzione ad opera della parte non colpita dall'evento interruttivo, notificato individualmente nei confronti dei chiamati all'eredità (art. 486 cod. proc. civ.), è idoneo ad instaurare validamente il rapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica se questi riveste la qualità di successore universale della parte deceduta ex art. 110 cod. proc. civ. In tal caso, la parte che procede alla riassunzione, ha l'onere di individuare i chiamati all'eredità rispetto ai quali sussistono, in tesi se non dispone di precisi riscontri documentali, le condizioni legittimanti l'accettazione dell'eredità. Ne consegue che, pur non assumendo i chiamati all'eredità, per il solo fatto di aver ricevuto ed accettato la predetta notifica, la qualità di erede, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente difetto di legitimatio ad causam, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la predetta riassunzione; - con sentenze n 21227 del 19/6/2014 e n. 21287 del 14/10/2011 che, in caso di riassunzione del processo dopo la morte della parte, la legittimazione passiva può essere individuata allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta - o conoscibile con l'ordinaria diligenza - alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare (rinuncia, indegnità, premorienza, ecc.). La funzione dell'atto di riassunzione è, infatti, quella di proseguire il giudizio, mettendo i controinteressati in

RG n. 12877/2022



Sentenza n. 3601/2024 pubbl. il 08/10/2024

condizione di venire a conoscenza della lite e di svolgervi le proprie difese, ivi inclusa quella avente ad oggetto l'eventuale sopravvenuta carenza della loro legittimazione o del loro interesse a contraddire. Allorché, pertanto, il venir meno del titolo successorio non risulti da atti o fatti agevolmente conoscibili dai terzi (registro delle successioni, trascrizioni nei registri immobiliari, ecc.), ma da cause o da eventi non ancora verificatisi alla data della notificazione dell'atto, la riassunzione è da ritenere regolare, qualora la legittimazione passiva sussista con riferimento a quanto legalmente risulta allo stato degli atti (sent. n. 13738 del 27/6/2005).

Ciò posto, tenuto conto dei suddetti principi, contrariamente a quanto affermato dalla parte resistente, dalla documentazione prodotta in atti dalla parte ricorrente, e relativa al giudizio 18108/2009, emerge inequivocabilmente che il ricorso in riassunzione risulta notificato agli eredi - o comunque chiamati all'eredità - in data antecedente all'intervenuta rinuncia all'eredità in data 23.12.13, e registrata in data 24.12.2013 (si v. documentazione in atti); pertanto, sino alla data della notifica del ricorso in riassunzione era pressoché impossibile che la ricorrente fosse a conoscenza della rinuncia all'eredità degli stessi, atteso che sino a quel momento non era intervenuta alcuna rinuncia, avvenuta poi successivamente.

Peraltro, sempre secondo la Suprema Corte, la parte non colpita dall'evento interruttivo si troverebbe nella difficoltà di dimostrare l'effettiva qualità di erede del chiamato, vista la complessità dei fenomeni ereditari e non essendovi un sistema di pubblicità che consenta un controllo da parte dei terzi sull'effettiva acquisizione della qualità di erede da parte del chiamato (cfr. Cass., n. 17445/2019).

Sicché, risultano del tutto infondate le doglianze dell'INPS atteso che la riassunzione del giudizio è avvenuta peraltro prima della sopravvenuta rinuncia all'eredità e, inoltre, la sentenza (n. 1708/2017) è stata resa correttamente comunque nei confronti dei chiamati all'eredità rimasti contumaci in quel giudizio.

Solo dopo la notifica del precetto, parte ricorrente ha appreso della intervenuta rinuncia degli stessi all'eredità.



Sentenza n. 3601/2024 pubbl. il 08/10/2024
RG n. 12877/2022

All'odierna ricorrente non restava, quindi, che proporre ricorso ai fini della nomina del curatore dell'eredità giacente ex art 528 c.c.; ebbene, come emerge dai verbale d'inventario dei beni, il era privo di attività - in quanto "impoverito" - nonché privo di ulteriori creditori e, quindi, passività. Né poteva procedersi alla liquidazione stante l'assenza di cespiti.

Pertanto, la in ultimo presentava domanda telematica al fondo di garanzia INPS, la quale veniva rigettata.

Nel caso in esame, alla luce di tutto quanto suddetto, giova evidenziare che: a) il credito della è stato accertato con sentenza 1708/2017 del Tribunale di Bari (n.R.G. 18108/2009); b) lo stato di insolvenza/assenza di attivo nell'eredità del datore di lavoro (de cuius) risulta dalla documentazione prodotta in atti (cfr. docc. 10 e 21 fascicolo parte ricorrente); c) che non vi sono altri soggetti nei cui confronti procedere esecutivamente stante l'intervenuta rinuncia dei chiamati all'eredità.

In definitiva, ricorrono le condizioni ai fini dell'accesso della ricorrente al Fondo di Garanzia INPS ex art. 2, co. 5, della L. n. 297/1982.

Per quanto sopra esposto, risulta peraltro infondata la, pur generica, eccezione di prescrizione sollevata dall'Insp.

In definitiva, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere accertato e dichiarato il diritto della ricorrente ad accedere al Fondo di Garanzia ex art. 2 comma 5 L.297/82, teso ad ottenere il Trattamento di fine Rapporto maturato per i 26 anni e 5 mesi di rapporto di lavoro alle dipendenze del Dott. , e precisamente dal 30.6.1981 al 26.11.2007, così come accertato e stabilito con Sent. n. 1708/2017, R.G. 18108/2009 dal GdL dott.ssa Maria Giovanna Deceglie; sempre per l'effetto, parte resistente deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente del TFR stabilito in sentenza pari a € 20.000,00 oltre interessi e rivalutazione decorrenti dalla data di maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo.



Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono integralmente poste a carico dell'INPS.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita, così provvede:

-accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad accedere al Fondo di Garanzia ex art. 2 comma 5 L.297/82, teso ad ottenere il Trattamento di fine Rapporto maturato per i 26 anni e 5 mesi di rapporto di lavoro alle dipendenze del Dott. , e precisamente dal 30.6.1981 al 26.11.2007, così come accertato e stabilito con Sent. n. 1708/2017, R.G. 18108/2009 dal GdL dott.ssa Maria Giovanna Deceglie;

-sempre per l'effetto, condanna l'INPS al pagamento, in favore della ricorrente, del TFR stabilito nella predetta sentenza pari ad € 20.000,00 oltre interessi e rivalutazione decorrenti dalla data di maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo;

-condanna l'INPS al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate in € 2.100,00, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione;

Bari, 08.10.2024.

Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Agnese Angiuli)



